

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3118}**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLA, GUNNELLA, RIZZO, ALAGNA, CORREALE,
DE LUCA, ANIASI, BONFIGLIO, D'AQUINO, CASALINUOVO,
POTÌ, CIFARELLI, D'ACQUISTO, FINCATO GRIGOLET-
TO, ARISIO, ARTIOLI, ALBERINI, LA RUSSA, FIORINO,
RUSSO GIUSEPPE, PIERMARTINI, BARBALACE, NICO-
TRA, MADAUDO, CONTE CARMELO, AMODEO, COLUCCI,
COLUMBA, COLZI**

Presentata il 1° agosto 1985

**Sanzioni per le violazioni del regolamento del Consiglio delle
Comunità europee n 337 del 5 febbraio 1979 e successive
modificazioni**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I regolamenti CEE, ai sensi dell'articolo 189 del Trattato di Roma, sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Essi, in forza della loro preminenza, rendono anche inapplicabili, nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, le disposizioni interne contrastanti.

La norma comunitaria, che quindi viene ad assumere per sua caratteristica intrinseca forza obbligatoria autonoma, non

ha però sanzione e quindi spesso risulta scarsamente incisiva con evidente disparità di trattamento tra i cittadini della Comunità. È interesse della Comunità che una norma regolamentare abbia uguale efficacia ed applicazione in tutti i Paesi membri. D'altra parte a questi ultimi compete l'obbligo ex articolo 5 del Trattato istitutivo CEE di adottare « tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli ob-

blighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità».

I regolamenti sul vino, che tanta importanza rivestono per il nostro Paese, non sono muniti di sanzioni per la loro inosservanza e quindi spesso le norme sono disattese con gravi inconvenienti per la politica comunitaria ma anche con conseguente disagio per il nostro Paese accusato di non fare rispettare i regolamenti emanati dalla Comunità.

Recentemente, ad esempio, è stato emanato il regolamento n. 147 del 1985 sulla distillazione obbligatoria, ma per il nostro Paese essa è rimasta una facoltà dal momento che nessuna norma nel nostro ordinamento punisce il mancato conferimento del vino alla distillazione. In Francia, al contrario, esiste una sanzione al riguardo, sicché la medesima norma comunitaria ha, in pratica, diversa efficacia anche se, in astratto, uguale forza obbligatoria. D'altra parte tale vuoto normativo costringe spesso il giudice, chiamato ad applicare la norma comunitaria, a ricor-

rere alle norme del codice penale per ivi trovare le sanzioni alle infrazioni ai regolamenti CEE con evidente forzatura in quanto estende alle norme che tutelano beni giuridici di carattere economico e perseguono il fine di armonizzazione del mercato, categorie di reato estranee al diritto comunitario.

Occorre, dunque, introdurre nel sistema dei regolamenti vinicoli un adeguato supporto per l'osservanza della norma comunitaria onde rispettarne la preminenza.

L'adozione di norme sanzionatrici a sostegno della norma comunitaria è del tutto corretta. La Corte di giustizia della CEE ha infatti dichiarato che « non vi è incompatibilità tra l'applicazione diretta di un regolamento comunitario e l'esercizio del potere, attribuito allo Stato membro, di adottare provvedimenti di attuazione ». La dottrina ha a sua volta sottolineato che spesso, specie in relazione all'irrogazione di sanzioni, il regolamento comunitario si deve affidare al successivo intervento dello Stato che impone l'osservanza del regolamento sotto pena di sanzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque, nelle operazioni di vinificazione, non osserva le disposizioni prescritte dai regolamenti CEE sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecento mila a lire due milioni.

ART. 2.

Chiunque violi le disposizioni degli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 è punito con la sanzione amministrativa di lire 1.000 per ogni quintale o frazione di esso non avviato alla distillazione prescritta, ma la pena non può in ogni caso essere inferiore a lire cinquecento mila.

ART. 3.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 del citato regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

La sanzione è ridotta a lire 500 mila se il fatto risulta di entità particolarmente lieve.

ART. 4.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

ART. 5.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (CEE)

n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979
è punito con la sanzione amministrativa
da lire 600 mila a lire 5 milioni.

ART. 6.

Chiunque, non avendone diritto, percepisce finanziamenti in base a disposizioni comunitarie, oltre alla sanzione prevista per la violazione della relativa norma, è tenuto a restituire quelle somme o parti di esse indebitamente riscosse.

L'autorità competente a determinare lo importo dovuto per la violazione, se in relazione alla stessa violazione accerta che somme o parti di esse siano state indebitamente riscosse, ingiunge al trasgressore anche il pagamento, con la somma dovuta per la violazione delle norme, degli interessi legali da pagare all'ente, dal quale sono state riscosse le somme stesse.

ART. 7.

Alle violazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 31 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sue successive modificazioni.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.